



Prot. n. 96079  
del 16 febbraio 2010

**OGGETTO:** Richiesta di parere sull'applicazione dell'art. 4, comma 1-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

**Il Comune**, in relazione al disposto dell'art. 4, comma 1-bis, del D.P. R. 6 giugno 2001, n. 380 (in vigore dal 10 gennaio 2010), che impone di prevedere nei Regolamenti edilizi comunali l'obbligo, per gli edifici di nuova costruzione, di installare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, chiede "se in attesa che il Consiglio Comunale recepisca ed approvi la variante al Regolamento Edilizio Comunale, questo servizio può procedere ai rilasci dei permessi di costruire in corso senza la previsione dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" come previsto da tale norma.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

L'art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 al comma 1 indica il contenuto essenziale dei Regolamenti edilizi, che i Comuni devono adottare per disciplinare l'attività edilizia nel proprio territorio (cfr. l'art. 2, comma 4, da esso richiamato).

Con l'art. 1, comma 350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 4 è stato aggiunto il comma 1-bis, successivamente modificato dall'art. 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la cui entrata in vigore, prevista per il 10 gennaio 2009, è stata differita al 1° gennaio 2010 dall'art. 29, comma 1-octies, della legge 27 febbraio 2009, n. 14.

L'art. 4, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001, nel testo vigente stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, "nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzazione tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kw".

La norma non prescrive che ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma prescrive che "nel regolamento di cui al comma 1", cioè nel Regolamento edilizio comunale, "deve essere prevista" per gli edifici di nuova costruzione la "installazione" di detti impianti.

Ciò significa che essa non è di immediata applicazione, ma che per poter essere applicata è necessario che il suo disposto venga inserito nei Regolamenti edilizi dei Comuni.

Pertanto fino a quando il Comune non integrerà il Proprio Regolamento edilizio così come stabilito dall'art. 4, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001, si può procedere al rilascio dei permessi di costruire per gli edifici di nuova costruzione senza la previsione dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.